



IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Sigg. magistrati:

Dott. Pietro Rogato - Presidente rel.

Dott.ssa Antonella Ioffredi - Giudice

Dott. Enrico Vernizzi - Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

N° 61/2017

(artt.182 bis e 182 septies L.F.)

Visto il ricorso di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 182-bis LF depositato in data 27/12/2017 dalla società _____ s.r.l. in liquidazione, con sede legale in Parma, Via _____, CF n. _____

letta l'istanza della Società ricorrente depositata il 29/3/2018 di "*oscuramento di taluni documenti pubblicati nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Parma ex art. 182-bis, comma terzo, L.F. quali allegati all'Accordo di Ristrutturazione*"; rilevato che i documenti dei quali la Società ricorrente chiede l'oscuramento [Allegato (E) - Allegato (H) - Allegato (J) - Allegato (5.1.2) - Allegato (9.1.1) dell'accordo di ristrutturazione] contengono informazioni relative agli ipotizzati prezzi di vendita dei cespiti immobiliari di proprietà della Società ricorrente e della controllata _____ S.r.l. in liquidazione, oltre che la prospettazione di ipotetici valori di realizzo di tali beni in scenari di pronta dismissione;

rilevato altresì che, così come prospettato dalla Ricorrente, l'indiscriminato protrato libero accesso a tali documenti da parte di chiunque, mediante consultazione del registro camerale, rischierebbe di condizionare l'attività liquidatoria, pregiudicando sin dall'inizio (in termini sfavorevoli per la Società ricorrente e, quindi, per il suo ceto creditorio) le trattative che la Società medesima, di volta in volta, instaurerà con i potenziali acquirenti;

richiamato il proprio decreto del 1-5/2/2018 mediante il quale il Tribunale – pronunciandosi su analoga istanza della Ricorrente tramite la quale la stessa aveva richiesto l'oscuramento dei medesimi documenti indicati nella successiva istanza una volta decorso il termine di trenta giorni di cui all'art. 182-bis, 4° comma, LF – aveva statuito che *“condividendosi le considerazioni dell'ausiliario della procedura, l'istanza così come proposta non appare meritevole di accoglimento ove si consideri che, nell'ipotesi più favorevole di omologazione dell'accordo in assenza di opposizioni, il decreto di omologa ex art. 182 bis 5° comma LF è reclamabile alla Corte di appello ai sensi dell'art. 183”*, rendendosi pertanto necessario *“mantenere disponibile in forma visibile l'intero fascicolo già pubblicato affinché i soggetti legittimati a presentare opposizione prima, e reclamo poi, abbiano accesso al fascicolo completo per svolgere, tempo per tempo, le proprie valutazioni”*;

dato atto che

(i) sono decorsi i termini previsti, rispettivamente, dagli art. 182-bis, 4° comma, LF e 182-septies, 5° comma, LF, senza che siano state presentate opposizioni;

(ii) il Tribunale ha successivamente omologato l'accordo di ristrutturazione depositato in data 27/12/ 2017 con proprio decreto del 9-12/3/ 2018;

(iii) tale decreto è stato pubblicato nel Registro delle Imprese conservato presso la C.C.I.A.A. di Parma il successivo 13/3/2018;

(iv) in data 28/3/2018 è decorso il termine previsto dall'art. 182-bis, 5° comma, LF senza che siano stati interposti reclami avverso il predetto decreto;

ritenuto che non sussista più, di conseguenza, alcun interesse giuridicamente rilevante la cui tutela esiga il protrarsi della pubblicità camerale relativa ai documenti così come individuati nell'istanza;

PQM

accoglie l'istanza e dispone l'oscuramento dei seguenti documenti allegati all'accordo di ristrutturazione e pubblicati, unitamente allo stesso, presso il Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Parma in data 9/1/2018: Allegato (E) - Allegato (H) - Allegato (J) - Allegato (5.1.2) - Allegato (9.1.1);

ordina al Conservatore del Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Parma di adottare ogni provvedimento ritenuto al tal fine necessario.

Si comunichi

Parma in data ... 30/3/2018

Il Presidente rel.

Dott. Pietro Rogato

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

30 MAR 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rachele Antonia Antonese